

Oggetto: Società Viterbese Industria Marmi e Travertini - V.I.M.E.T. Srl. Autorizzazione attività di cava per la coltivazione di peperino ad uso ornamentale, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004. Sito estrattivo in località "Campitella" in territorio del Comune di Vitorchiano (Viterbo).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 numero 6 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002 numero 1 e successive modificazioni;
- Vista la legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 concernente disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni;
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive" e pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che al momento il Piano Regionale per le Attività Estrattive è da ritenersi mero strumento di pianificazione territoriale approvato definitivamente ma non ancora operativo negli indirizzi di dettaglio attualmente in fase di definizione a livello provinciale secondo precise disposizioni di legge;
- Considerato che in tale fase si applica il regime transitorio della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Visto l'articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 che disciplina l'apertura di nuove cave fino all'adeguamento del piano territoriale provinciale generale al piano regionale per le attività estrattive;
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovra comunale;

- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
- Vista la richiesta di autorizzazione avanzata dalla società Viterbese Industria Marmi e Travertini - V.I.M.E.T. Srl in data 21 gennaio 2009, acquisita al protocollo numero 7802-3C/04 del 21 gennaio 2009 tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'ampliamento di una cava di peperino sita in località Campitella del Comune di Vitorchiano sui terreni individuati al foglio 17 particelle 11/p, 12/p, e 839/p del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vitorchiano;
- Preso Atto che la società Viterbese Industria Marmi e Travertini - V.I.M.E.T. Srl. ha la piena disponibilità dell'area in forza di scrittura privata non registrata stipulata in data 1 giugno 2009 col signor Grassotti Carlo e relativa alle particelle 11, 12, 184 e 186 del foglio 17 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vitorchiano;
- Considerato che alla suddetta scrittura privata è allegata una planimetria catastale sulla quale viene riportata l'area concessa in affitto dal signor Grassotti alla società Viterbese Industria Marmi e Travertini - V.I.M.E.T. Srl.; nella stessa planimetria viene indicata con il numero 13, la particella originaria dalla quale deriva l'odierna particella 839, indicata nella domanda di autorizzazione;
- Vista la visura catastale allegata alla suddetta scrittura dalla quale risulta che la particella 839 del foglio 17 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vitorchiano deriva da successivi frazionamenti della originaria particella 13 del foglio 17 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vitorchiano;
- Considerato che dalla lettura integrata della scrittura privata (stipulata tra il signor Grassotti e la società V.I.M.E.T. Srl) e della visura catastale allegata si evince chiaramente che la odierna particella 839 del foglio 17 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vitorchiano è di proprietà del signor Grassotti ed è compresa nell'area indicata nella planimetria allegata alla stessa scrittura privata;
- Preso Atto pertanto che la società Viterbese Industria Marmi e Travertini - V.I.M.E.T. Srl ha la piena disponibilità dell'area per la quale si chiede l'autorizzazione di cava;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica redatto dall'Amministrazione Comunale con protocollo numero 1559 del 18 febbraio 2011 dal quale risulta che l'area interessata dal progetto di escavazione ricade in zona E Agricola del Piano Regolatore Generale, non è sottoposta a vincolo idrogeologico, non è iscritta nell'elenco dei suoli percorsi da fuoco e non è interessata dalla presenza di usi civici;
- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Viterbo, protocollo 8021 del 6 luglio 2009, con la quale si specifica che l'area è interessata da una zona adibita a coltivazione di ulivi;
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 6986 del 21 luglio 2009, con la quale si esprime un parere di massima favorevole, specificando che gli interventi previsti non ricadono in area sottoposta a vincolo archeologico, ma subordinando tale parere di massima favorevole alla condizione che prima dell'inizio dell'attività estrattiva sia splateata

l'area di cava con la presenza costante dell'assistente di zona o di un archeologo eseguendo anche alcuni saggi preventivi;

- Vista la pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "Ampliamento cava di tufo, in località Campitella - Comune di Vitorchiano" (registro elenco progetti 38/2009) espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 178086 in data 16 settembre 2009 con la quale si determina l'esclusione delle opere in progetto dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, condizionando l'esecuzione dei lavori al rispetto di particolari prescrizioni;
- Preso atto che tra le prescrizioni individuate con la pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è espressamente stabilito che:
- "il progetto a cui si riferisce il presente parere sia considerato come di nuova cava e non di ampliamento di cava esistente;
 - sia stralciata la porzione di cava ricompresa tra le due fasce boscate vincolate dal P.T.P.R. e su detta area sia realizzato, come opera di compensazione, un rimboschimento che unisca le due fasce boscate in un'unica formazione vegetale. Detto rimboschimento dovrà essere effettuato con le medesime specie presenti nelle due fasce contigue".
- Vista la relazione relativa alla valutazione dell'interesse socio economico sovra comunale redatta a firma del progettista secondo il quale l'azienda proponente soddisfa ampiamente il requisito dell'interesse socio economico sovra comunale previsto all'articolo 30 della legge regionale 17/2004;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento e allegata al verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 25 giugno 2010;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 45 del 31 marzo 2010 ha espresso parere favorevole, per anni dieci, all'apertura di una nuova cava di peperino, nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area e fissando l'importo della fidejussione in complessivi € 365.000,00 (€ trecentosessantacinquemila/00);
- Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi con esito favorevole in data 25 giugno 2010 presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive, durante la quale è stato acquisito il parere del tecnico comunale;
- Vista la nota prot. n. 137398 dell'8 novembre 2011 dell'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici della Regione Lazio, nella quale si legge: "in merito a tale perimetrazione, dall'esame della tavola B del P.T.P.R., l'area interessata dalla nuova cava risulta non essere compresa in beni di cui all'art. 134 del D.Lgs 42/2004, pertanto non necessita di autorizzazione paesaggistica";
- Vista la determinazione dirigenziale n. B6675 del 22 dicembre 2010 del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti con la quale è stato deciso di

concludere il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di peperino in località Campitella nel territorio del comune di Vitorchiano;

- Vista l'autorizzazione ad effettuare l'espianto di trenta alberi di ulivo presenti sul terreno interessato dai lavori di cava rilasciata dal responsabile del servizio del comune di Vitorchiano con nota numero 3954 del 2 febbraio 2011 all'amministratore della società V.I.M.E.T. Srl;
- Preso Atto delle dichiarazioni del progettista riguardanti il calcolo dei volumi di scarto necessari alla realizzazione del progetto di recupero ambientale nonché la conformità del progetto proposto alle previsioni programmatiche del Piano Regionale per le Attività Estrattive rese in data 1 dicembre 2011;
- Vista la nota numero protocollo 548497 del 27 dicembre 2011 con la quale l'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente individua graficamente la porzione dell'area di cava richiesta da stralciare, come indicato tra le prescrizioni della pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art.30 della L.R. 17/2004, dalla VI Commissione Consiliare Permanente ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica nella seduta del 03.06.2014;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art.30 della L.R. 17/2004, dalla VIII Commissione Consiliare Permanente agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico nella seduta del 03.06.2014;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di AUTORIZZARE, ai fini delle legge regionale n.° 17/2004, la Società Viterbese Industria Marmi e Travertini – V.I.M.E.T. Srl, con partita I.V.A. e codice fiscale 00057780561, e con sede legale al chilometro 0,500 della Strada Sorianese del comune di Vitorchiano, all'esercizio dell'attività in atto descritta nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La presente autorizzazione riguarda l'esercizio dell'attività estrattiva di peperino ad uso ornamentale in località "Campitella" nel territorio del Comune di Vitorchiano, sui terreni individuati al foglio 17 particelle 11/p, 12/p 839/p del nuovo catasto terreni del Comune di Vitorchiano, per una superficie complessiva pari a circa ettari 1.46.63.
2. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) ed è computata a far data dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
3. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.

4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale e di seguito elencati:
 - Relazione tecnica, interesse socio economico sovra comunale, relazione d.lgs 117/08 e computo metrico del recupero;
 - Relazione geologica;
 - Relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;
 - Relazione del committente (capacità tecniche economiche aziendali);
 - Documento di sicurezza e salute;
 - Elaborato grafico: I.G.M., P.T.P.R., C.T.R., planimetria catastale, planimetria a curve di livello, profili;
 - Relazione tecnica ai sensi del D.lgs 117/08.
5. Il perimetro dell'area autorizzata è quello indicato nello stralcio catastale trasmesso dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota 548497 del 27 dicembre 2011 e acquisito in data 11 gennaio 2012.
6. Sulla porzione di cava stralciata, ricompresa tra le due fasce boscate vincolate dal P.T.P.R., sia realizzato, come opera di compensazione, un rimboschimento che unisca le due fasce boscate in una unica formazione vegetale. Detto rimboschimento dovrà essere effettuato con le medesime specie presenti nelle due fasce contigue.
7. I lavori di "scoperta" ovvero di rimozione del terreno sovrastante il giacimento da coltivare dovranno avvenire, così come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, alla presenza costante dell'assistente di zona o di un archeologo.
8. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
 - Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Vitorchiano e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 365.000,00 (€ trecentosessantacinquemila/00), fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezziario regionale vigente. In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezziario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici. Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.
 - Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Vitorchiano così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.

- Registrare la scrittura privata, di cui in premessa, stipulata tra la società e il proprietario del terreno (signor Carlo Grassotti) datata 1 giugno 2009.
 - Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, nonché copia della scrittura privata di cui sopra (tra la società e il proprietario del terreno) a registrazione avvenuta alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
 - Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
 - Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128 dandone comunicazione con congruo anticipo anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale al fine di consentire che le operazioni di splattamento dell'area di cava, nonché l'esecuzione dei saggi preventivi richiesti, siano condotti sotto la costante direzione dell'assistente di zona o di un archeologo professionista.
9. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 178086 in data 16 settembre 2009.
 10. Non sono consentite attività considerate insalubri, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, individuate con Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994, ovvero l'installazione di impianto di frantumazione del materiale estratto nonché attività di lavorazione e/o trasformazione diverse dalle comuni attività di estrazione del materiale lapideo.
 11. Le operazioni di estrazione dei blocchi di peperino dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato e senza l'utilizzo di esplosivo.
 12. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione dei blocchi di peperino, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata.
 13. Il recupero ambientale del sito estrattivo, potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del materiale accantonato durante le precedenti fasi di lavorazione. A tal riguardo non è consentito l'apporto di materiale dall'esterno del cantiere di cava e i lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale approvato così come disposto dall'articolo 12 comma 9 della legge regionale 17/2004.

14. I lavori di recupero ambientale si dovranno concludere con la realizzazione, in corrispondenza dell'area di cava, di uno spazio semipianeggiante con quota minima pari a metri 294 sul livello medio marino.
15. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
16. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
17. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
18. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
19. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
20. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
21. Se durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario variare il piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato, solamente in caso di accertate situazioni di pericolo per persone e/o cose derivanti da imprevisti geologici e petrografici potrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 674 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave, mentre in tutti gli altri casi tale variante dovrà essere autorizzata con le modalità previste all'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004 dandone preventiva comunicazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
22. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.
23. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sopra esteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.